

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: FORNITURA DI METODICHE PER TRATTAMENTI DIALITICI AV4 FERMO –
AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63 COMMA 2 LETTERA B**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare in esito a procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera B D. Lgv 50/2016 la fornitura di n. 3 metodiche per trattamenti dialitici così come riportato nel prospetto allegato (allegato n. 1);
2. di precisare che il termine iniziale presunto dell'appalto è fissato alla data presunta del 1/05/2017, con termine finale in data 31/12/2019; con opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 36 nelle more della nuova gara d'appalto secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, da esercitare con autonomo e separato atto, previa valutazione del relativo interesse pubblico;

3. di delegare il potere di firma dei contratti, da redigersi secondo lo schema di contratto allegati conformi alla lex specialis di gara (allegati n.2 e n.3), al Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica Area Vasta 4;
4. di attribuire le competenze relative all'esecuzione del contratto al Direttore dell'UOC Nefrologia e Dialisi e al Direttore dell'U.O.C. Farmacia dell'Area Vasta 4;
5. di dare atto che la spesa complessiva per mesi 32 di € 410.142,72 (€ 394.368,00 + IVA 4%) da imputarsi al conto economico 0501130101, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il budget 2017 e successivi, quando approvati, come segue:
 - o 2017 € 102.535,68
 - o 2018 € 153.803,52
 - o 2019 € 153.803,52
6. di richiamare il punto 5 del dispositivo della determina a contrarre n. 702/ASURDG del 22/11/2016 riferito all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.lgv. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" l'importo di € 9.276,88 da destinare al fondo risorse finanziarie;
7. che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di fornitura";
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
10. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Zigliucci)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



Numero	307	Pag. 3
Data	22 MAG. 2017	

La presente determina consta di n. 20 pagine di cui n.13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Acquisti e Logistica AV4)**

Normativa di riferimento: D. Lgv 50/2016 (Codice degli appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio).

Con provvedimento 702/ASURDG del 22/11/2016 veniva adottata determina a contrarre per l'indizione della procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera B D. Lgv 50/2016 per l'aggiudicazione della fornitura di n. 3 metodiche per trattamenti dialitici destinati all'U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Area Vasta 4 di Fermo per una durata presunta di mesi 36.

Con riguardo alla natura della fornitura, si precisa che l'affidamento si compone di n. 2 lotti:

- lotto 1 metodiche per trattamenti dialitici HFR comprensivo di n. 1 apparecchiatura FLEXYA cod.IBN03X700 in comodato d'uso gratuito inclusa manutenzione full risk, suddiviso in n. 2 sub lotti:
 - sub lotto n. 1.1 HFR AEQUILIBRIUM destinata a " pazienti infiammati, denutriti e cono problematiche ipotensive";
 - sub lotto n.1.2 HFR SUPRA destinata a " pazienti con gravi malattie autoimmuni come post trapiantati, lupus eritematoso, gammopatie, mieloma ed amiloidosi";
- lotto 2 metodica per trattamenti dialitici AFBK destinata a "pazienti a rischio di ipotensioni intradialitiche e a maggior rischio cardiovascolare (...) iperkaliemici ed pazienti maggiormente suscettibili di aritmie (...) per effetto della concomitante presenza di altre comorbidità come il diabete, l'ipertensione e la caridomiopatia".

Dato atto della predisposizione dei documenti di gara in stretta collaborazione con il Direttore dell' U.O.C. Nefrologia e Dialisi Dr. Ettore Pala e conforme agli elementi essenziali fissati dalla succitata determina di indizione; in data 03.02.2017 veniva inviata lettera d'invito ai seguenti concorrenti:

1. BELLCO SRL Mirandola (MO) per il lotto n. 1 HFR
2. BAXTER SPA Roma Grado (GO) per il lotto n. 2 AFBK

Dato atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbale sintetico del 13.04.2017 (doc.ti agli atti), al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, si dichiarano aggiudicatarie BELLCO SRL di Mirandola (MO) per il lotto n. 1 HFR e BAXTER SPA di Roma Grado (GO) per il lotto n. 2 AFBK secondo il prospetto riassuntivo allegato (allegato n.1).

Si precisa che la durata presunta della fornitura di mesi 32, dipende dalla scelta di far coincidere il termine finale della durata dell'appalto in parola con la data del 31.12.2019, data di scadenza della fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea affidata mediante adesione ad Accordo Quadro CONSIP. Tale scelta veniva ritenuta utile al fine di allineare i contratti aventi ad oggetto trattamenti dialitici non inclusi nell'adesione all'Accordo Quadro CONSIP per riorganizzarne la gestione in modo efficiente e razionale.

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva di € 394.368,00 IVA esclusa (€ 410.142,72 IVA 4% inclusa) riferita alla durata iniziale di mesi 32, con decorrenza prevista dal 01.05.2017 e con termine finale il 31.12.2019, la stessa è stata accertata mediante acquisizione della scheda di budget a firma del Dott. Fioretti Massimo in qualità di Direttore dell'UOC Farmacia in data 03/04/2017 (doc.to agli atti).

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:

- di affidare in esito a procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera B D. Lgv 50/2016 la fornitura di n. 3 metodiche per trattamenti dialitici così come riportato nel prospetto allegato (allegato n. 1);
- di precisare che il termine iniziale presunto dell'appalto è fissato alla data presunta del 1/05/2017, con termine finale in data 31/12/2019; con opzione di proroga fino ad ulteriori mesi 36 nelle more della nuova gara d'appalto secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, da esercitare con autonomo e separato atto, previa valutazione del relativo interesse pubblico;
- di delegare il potere di firma dei contratti, da redigersi secondo lo schema di contratto allegato conforme alla *lex specialis* di gara (allegati n.2 e n.3), al Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica Area Vasta 4;

- di attribuire le competenze relative all'esecuzione del contratto al Direttore dell'UOC Nefrologia e Dialisi e al Direttore dell'U.O.C. Farmacia dell'Area Vasta 4;
- di dare atto che la spesa complessiva per mesi 32 di € 410.142,72 (€ 394.368,00 + IVA 4%) da imputarsi al conto economico n. 0501130101, sarà resa coerente ed economicamente compatibile con il budget 2017 e successivi, quando approvati, come segue:
 - 2017 € 102.535,68
 - 2018 € 153.803,52
 - 2019 € 153.803,52
- di richiamare il punto 5 del dispositivo della determina a contrarre n. 702/ASURDG del 22/11/2016 riferito all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.lgv. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" dell'importo di € 9.276,88 da destinare al fondo risorse finanziarie";
- che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di fornitura";
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Fermo, 14/04/2017

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Lara Ciuti



Il Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica AV 4 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale ASUR.

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell' UOC Farmacia mediante sottoscrizione della scheda di budget, si attesta che la spesa di cui al presente atto sarà resa compatibile con il budget 2017 (conto n. 0501130101 di cui autorizzazioni n.9 sub.69) e successivi quando assegnati.


Il Dirigente Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi



Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini



- ALLEGATI -
n. 3 allegati

Indice allegati:

1. Prospetto affidamento;
2. Schema di contratto lotto 1
3. Schema di contratto lotto 2

Allegato n. 1 Prospetto affidamento

FORNITURA N.3 METODICHE TRATTAMENTI DIALITICI UOC NEFROLOGIA E DIALISI AV4				mesi 32	IVA 4% esclusa	mesi 32 -IVA 4% esclusa	mesi 32 -IVA 4% inclusa		aggiudicatario	
Lotti	sub lotti	Metodica	CIG	n. Trattamenti previsti	prezzo unitario offerto	spesa complessiva		spesa complessiva		
Lotto 1	sub lotto 1.1	HFR aequilibrium	6968266B01	2080	72,50	150.800,00	180.960,00	156.832,00	188.198,40	Belco SRL Via Camurana, 1 Mirandola (MO) C.F. 06157780963
	sub lotto 1.2	HFR Supra		416	72,50	30.160,00		31.366,40		
lotto 2		AFBK	6968317519	4160	51,30	213.408,00	213.408,00	221.944,32	221.944,32	Baxter SPA Piazzale dell'Industria, 20 Roma P.I. 00907371009
TOTALE FORNITURA MESI 32										
DEC.PRESUNTA 01.05.2017 -31.12.2019							394.368,00		410.142,72	

LOTTO 1 COMPRESIVO DI N.1 APPARECCHIATURA FLEXYA COD.IBN03X700 INCLUSA MANUTENZIONE FULL RISK IN COMODATO D'USO GRATUITO PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNIUTRA

Allegato n. 2 SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B

FORNITURA DI METODICHE PER TRATTAMENTI DIALITICI DESTINATI ALL'U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'ASUR MARCHE - AREA VASTA 4. CIG 6968266B01
CAPITOLATO D'ONERI

Art.1 Oggetto e obiettivi

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di n. 2 metodiche per trattamenti dialitici, lotto 1 suddiviso in due sub lotti, destinata all'U.O.C. Nefrologia e Dialisi.

Art.2 - Prestazioni e specifiche tecniche

Si riportano di seguito le specifiche tecniche:

1. Sub lotto 1 Metodica HFR

Kit per l'esecuzione di trattamenti HFR
BL650 cod. IB0569205 – CND F0301 –REP 66543
Kit HFR Aequilibrium composto da:

- Cartuccia SELECTA cod. IBP1503
- Filtro HFR 17 cod. IBP4283
- Automatica con sensore Natrium cod. HFR0100

BL650 cod. IB0569207 – CND F0301 –REP 66564
Kit HFR Aequilibrium con Hemox composto da:

- Cartuccia SELECTA cod. IBP1503
- Filtro HFR 17 cod. IBP4283
- Automatica con sensore Natrium e Hemox cod. HFR1100

2. Sub lotto 2: Metodica HFR SUPRA

Kit per l'esecuzione di trattamenti HFR Supra

BL650 cod. IB0569209 – CND F0301 –REP 66584
Kit HFR Supra 17 composto da:

- Cartuccia SUPRASORB cod. IBP1560
- Filtro SUPRA 17 cod. IBP4301
- Automatica cod. HFR0000

BL650 cod. IB0569211– CND F0301 – REP 66604
Kit HFR Supra 17 Hemox, composto da:

- Cartuccia SUPRASORB cod. IBP1560
- Filtro SUPRA 17 cod. IBP4301
- Automatica con Hemox cod. HFR1000

3. n. 1 apparecchiatura Flexya cod. IBN03X700 comprensiva della manutenzione full risk in comodato d'uso gratuito

Art. 3 – Quantità

Le quantità presunte sono indicate nella tabella sotto riportata:

Lotti	sub lotti	Metodica	n. trattamenti previsti mesi 12	n. trattamenti previsti mesi 33
Lotto1	sub lotto 1.1	HFR	780	2145
	sub lotto 1.2	HFR Supra	156	429

Art. 4 Accesso e Riservatezza

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare la Stazione appaltante fornita al concorrente o Aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti alla Stazione appaltante per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o Aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti la Stazione appaltante dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il concorrente o Aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rivelazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o Aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo la Stazione appaltante ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Art. 5 Pagamenti

I prezzi sono quelli dell'offerta della procedura negoziata. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento

avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi.

Art. 6 Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alla cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI se allegato al presente capitolato ovvero a quelle successivamente precisate in occasione della riunione obbligatoria di coordinamento (con l'Ufficio Prevenzione e Protezione), consegna, dell'installazione, del collaudo e di tutte le successive attività di accesso (assistenza, manutenzione, formazione etc.). La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (Dott. Claudio Balducci tel. 0734/6252808 claudio.balducci@sanita.marche.it) per il coordinamento e gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, non potrà essere inferiore al 2%; salvo adeguata motivazione.

Art. 7 - Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la stazione appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Art. 8- Penali

Senza esclusione di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'esecuzione se pertinente, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura compresa tra 1 per mille e 1 per cento pro die. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'inadempimento. Qualora la somma degli inadempimenti determina un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore da presentarsi entro gg. 5 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 9 - Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto, per uno o più dei lotti aggiudicati, venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario, o del produttore se diverso, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato a darne notizia entro gg 60 dall'immissione sul mercato, per consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'eventuale interesse all'aggiornamento medesimo. In caso positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

Art. 10 - Esatta consegna trattamenti dialitici

La frequenza (indicativamente mensile) e la quantità dei singoli ordini sarà concordata dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante. Le consegne devono essere effettuate presso il Magazzino indicato da ciascuna Area Vasta nel termine massimo di 7 gg dal ricevimento dell'ordine, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia, in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.

Qualora l'aggiudicatario per causa di forza maggiore o imprevisto non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna sostitutiva; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovati stati di necessità. In caso di difformità, anche parziale, il fornitore dovrà garantire la sostituzione del prodotto entro gg 5 dalla previa contestazione scritta della AV interessata, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. Tale contestazione e/o richiesta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta consegna della merce.

La mancata sostituzione della merce, così come la mancata accettazione della stessa da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto.

Art.11 - Consegna e verifica di conformità (collaudo apparecchiature)

Il sistema dovrà essere tassativamente consegnato entro e non oltre gg 30 dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura. Eventuali riduzioni nei tempi di consegna dovranno essere indicate nel progetto tecnico e costituiranno impegno contrattuale. Eventuali ritardi nella consegna rispetto ai tempi ridotti (purché non superiori a gg. 30 dalla stipula del contratto) importeranno i rimedi previsti dal presente contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 102 D. Lgv. 50/2016, il bene fornito dovrà essere *messo in funzione*, previo sopralluogo nei locali previsti e sotto la supervisione dell'UOC Attività Tecniche, entro 15 giorni consecutivi dalla consegna. *La verifica di conformità* dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in funzione. Sia per la messa in funzione che per la verifica di conformità dovrà essere redatto apposito verbale. Il mancato rispetto di tali termini sarà considerato inadempimento. Tranne che per le attrezzature radiologiche, ecografiche, laser chirurgici e altre attrezzature complesse, la messa in funzione e verifica di conformità potranno avvenire contestualmente. In tal caso potrà predisporre un unico documento.

Dalla data di positivo verbale – debitamente firmato dall'aggiudicatario, dal Responsabile dell'Unità Operativa di destinazione (o suo incaricato) e dal direttore dell'UOC Attività Tecniche (o suo incaricato) - avranno effetto le obbligazioni contrattuali con particolare riferimento al pagamento, sia esso a titolo di canone periodico (noleggio) o di corrispettivo finale (acquisto a titolo definitivo); unitamente al trasferimento del possesso.

Copia del verbale di verifica di conformità va recapitata all'UOC Acquisti e Logistica all'attenzione del RUP della procedura di acquisto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione, nonché eventuali modifiche strutturali necessarie nei locali del laboratorio, escluse opere idrauliche ed elettriche.

Art.12 - Manutenzione e assistenza tecnica

L'aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità della strumentazione per tutta la durata della fornitura, tramite i seguenti servizi:

- servizio di assistenza tecnica programmata, eseguendo le operazioni di manutenzione ordinaria con le modalità e la frequenza indicata nel Manuale di istruzione per l'uso, qualora non siano eseguibili direttamente dal personale dell'ASUR AV4; verifiche di sicurezza elettrica e di corretta funzionalità delle tarature e di ogni attività manutentiva periodica prevista dal produttore e/o dalle norme tecniche vigenti applicabili;
- servizio di assistenza tecnica su chiamata, entro 10 ore solari dalla richiesta (inoltrata da un referente del reparto o da un referente tecnico della Stazione appaltante) gg 6/7 sabato compreso. La riparazione dovrà essere garantita entro gg. 2 solari dall'intervento su chiamata. Nel caso in cui non sia possibile, l'aggiudicatario dovrà nello stesso termine fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe. L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, durante il periodo di fornitura, alla manutenzione della strumentazione e dei supporti forniti, in caso di deterioramento conseguente al normale utilizzo, senza alcun addebito aggiuntivo.

Fermi gli obblighi di cui sopra, tutte le operazioni di assistenza tecnica straordinaria finalizzate al ripristino della perfetta funzionalità e/o tutti gli aggiornamenti software e hardware resi disponibili dal produttore sono da considerarsi tutto compreso e full risk.

Art.13 - Formazione

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in fase di installazione e collaudo la formazione idonea al corretto utilizzo delle tecnologie e sulle *application* cliniche oggetto di fornitura. Fatto salvo quanto eventualmente previsto in fase di offerta, anche migliorativa, l'aggiudicatario garantisce inoltre formazione teorica e pratica approfondite a tutto il personale interessato. A tale scopo, entro gg. 15 dalla richiesta, l'aggiudicatario dovrà presentare un programma formativo comprensivo della sintesi degli argomenti, cronoprogramma e durata delle sessioni. Salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, l'attività formativa dovrà svolgersi non oltre gg. 20 dalla data di stipula del contratto e presso il sito di installazione. L'offerta dei corsi per il personale sanitario dovrà essere autorizzata dal direttore dell'esecuzione, che si riserva di valutarne i contenuti e di integrarli nel caso in cui fosse necessario. I contenuti e le modalità dell'attività formativa saranno quelli necessari all'apprendimento del corretto utilizzo dell'oggetto del contratto. Dovrà essere altresì fornito supporto formativo in corso di contratto. Ogni onere s'intende compreso nell'offerta.

Art.14 – Assicurazione e responsabilità civile

L'Aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.

L'Aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) nel corso dell'esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 15 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante.

In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi

Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione

Art. 16 -- Durata

L'appalto di fornitura avrà durata dalla data di stipula, presumibilmente dal 01.04.2017 al termine finale del 31.12.2019, con opzione di proroga sino a mesi 36, in favore della Stazione appaltante.

Art.17 - Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'Aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'U.O.C. Bilancio AV4 dell'ASUR (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'Aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'Aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere all'ASUR AV4 copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ASUR A.V.4 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 19 - Variazioni

E' facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione volume e relativo importo, fino al 50% dell'importo iniziale presunto.

Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è' altresì facoltà della stazione appaltante variare in aumento volume e relativo importo, nel limite del doppio dell'importo presunto iniziale e del termine massimo complessivo di mesi 69 (durata iniziale di mesi 33 + opzione di proroga di mesi 36). Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi.

Sia l'estensione temporale che la variazione dell'importo in aumento, nei sopra citati limiti, sono considerate opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Art. 20 - Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica senza ritardo nome e recapiti (telefono, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Art. 21 - Comunicazioni

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

Art. 22 - Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni».

Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica sergio.cocciareto@sanita.marche.it, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dalla ricezione di regolare istanza.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 23 - Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario in fase di gara, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c. difformità delle prestazioni oggetto di appalto rispetto a quanto indicato dal contratto;
- d. violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;
- e. violazione del divieto di interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. violazione del dovere di riservatezza previsto dal presente contratto;
- g. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente contratto;
- i. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si prolunga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 24 - Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 25 - Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

Art. 26 - Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, potrà avvenire e produrre i relativi effetti giuridici solo previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge di cui all'art. 106 D. Lgv. 50/2016.

Art. 27 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato: le prestazioni che intende subappaltare; una terna di subappaltatori (solo nel caso di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni).

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Si obbliga altresì a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 28 - Normativa di riferimento

Si applicano il D. Lgv. 50/2016 (in materia di pubblici appalti) e il D. Lgv. 81/2008 (in materia di sicurezza). Si applicano inoltre le normative vigenti in materia relativamente all'oggetto.

Art. 29 - Clausole vessatorie

L'aggiudicatario approva esplicitamente la clausola relativa all' art. 9 Aggiornamento tecnologico

Allegati:

1. DUVRI
2. OFFERTA ECONOMICA

Allegato n.3 SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B
FORNITURA DI METODICHE PER TRATTAMENTI DIALITICI DESTINATI ALL'U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'ASUR MARCHE -
AREA VASTA 4. CIG 6968317519
CAPITOLATO D'ONERI**

Art.1 Oggetto e obiettivi

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di n. 1 metodica biofiltrazione senza acetato con profilo di potassio per trattamenti dialitici, lotto n.2 AFBK destinata all'U.O.C. Nefrologia e Dialisi.

Art.2 - Prestazioni e specifiche tecniche

Si riportano di seguito le specifiche tecniche:

Lotto n. 2 - metodica biofiltrazione senza acetato con profilo di potassio
composta:

1. **Filtro dializzatore a fibre cave con membrana in HEPRAN**
 - Evodial 1.0 - codice 110654
 - Evodial 1.3 - codice 110653
 - Evodial 1.6 - codice 110652
 - Evodial 2.2 - codice 110651
2. **Linea Artero/Venosa:**
 - ARTISET HD DNL HC Set arterovenoso ago doppio da utilizzarsi in trattamenti di bicarbonato dialisi codice 955364
3. **Linea di infusione**
 - EVOSET AFBK K INFUSION- Accessorio per infusione AFB K per emodiafiltrazione ad ago doppio AFB e AFB K – codice 113898
4. **Soluzione concentrata per AFB/AFBK a scelta fra le seguenti formulazioni**
 - AFB SAFEBAG KV 93G - Soluzione concentrata per AFB/AFBK con potassio variabile in sacca da 5 lt – codice 106890
 - AFB SAFEBAG KV95G - Soluzione concentrata per AFB/AFBK con potassio variabile in sacca da 5 lt – codice 107193
5. **Soluzione per Biofiltrazione senza acetato (AFB/AFBK)**
 - HOSPASOL 145 mmol/l(5000ml) non pvc, soluzione per infusione – codice 114991

Art. 3 – Quantità

Le quantità presunte sono indicate nella tabella sotto riportata:

Lotti	Metodica	n. trattamenti previsti mesi 12	n. trattamenti previsti mesi 33
lotto 2	AFB K	1560	4290

Art. 4 Accesso e Riservatezza

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare la Stazione appaltante fornita al concorrente o Aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti alla Stazione appaltante per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o Aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti la Stazione appaltante dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il concorrente o Aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rivelazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o Aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo la Stazione appaltante ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Art. 5 Pagamenti

I prezzi sono quelli dell'offerta della procedura negoziata. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio OTXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi.

Art. 6 Sicurezza

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi.

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, non potrà essere inferiore al 2%; salvo adeguata motivazione.

Art. 7 - Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la stazione appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Art. 8- Penali

Senza esclusione di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'esecuzione se pertinente, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura compresa tra 1 per mille e 1 per cento pro die. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'inadempimento. Qualora la somma degli inadempimenti determina un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore da presentarsi entro gg. 5 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sul'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 9 - Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto, per uno o più dei lotti aggiudicati, venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario, o del produttore se diverso, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato a darne notizia entro gg 60 dall'immissione sul mercato, per consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'eventuale interesse all'aggiornamento medesimo. In caso positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

Art. 10 - Esatta consegna trattamenti dialitici

La frequenza (indicativamente mensile) e la quantità dei singoli ordini sarà concordata dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante. Le consegne devono essere effettuate presso il Magazzino indicato da ciascuna Area Vasta nel termine massimo di 7 gg dal ricevimento dell'ordine, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia, in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.

Qualora l'aggiudicatario per causa di forza maggiore o imprevisto non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna sostitutiva; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovati stati di necessità. In caso di difformità, anche parziale, il fornitore dovrà garantire la sostituzione del prodotto entro gg 5 dalla previa contestazione scritta della AV interessata, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. Tale contestazione e/o richiesta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta consegna della merce.

La mancata sostituzione della merce, così come la mancata accettazione della stessa da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto.

Art.11 – Assicurazione e responsabilità civile

L'Aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.

L'Aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) nel corso dell'esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 12 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante.

In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi

Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione

Art. 13 – Durata

L'appalto di fornitura avrà durata dalla data di stipula, presumibilmente dal 01.04.2017 al termine finale del 31.12.2019, con opzione di proroga sino a mesi 36, in favore della Stazione appaltante.

Art. 14 - Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'Aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'U.O.C. Bilancio AV4 dell'ASUR (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'Aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'Aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere all'ASUR AV4 copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ASUR A.V.4 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 16 - Variazioni

E' facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione volume e relativo importo, fino al 50% dell'importo iniziale presunto.

Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è altresì facoltà della stazione appaltante variare in aumento volume e relativo importo, nel limite del doppio dell'importo presunto iniziale e del termine massimo complessivo di mesi 69 (durata iniziale di mesi 33 + opzione di proroga di mesi 36). Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi.

Sia l'estensione temporale che la variazione dell'importo in aumento, nei sopra citati limiti, sono considerate opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Art. 17 - Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica senza ritardo nome e recapiti (telefono, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Art. 18 - Comunicazioni

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

Art. 19 - Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni».

Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica sergio.cocciaretto@sanita.marche.it, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dalla ricevimento di regolare istanza.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- j. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario in fase di gara, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- k. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- l. difformità delle prestazioni oggetto di appalto rispetto a quanto indicato dal contratto;
- m. violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;
- n. violazione del divieto di interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- o. violazione del dovere di riservatezza previsto dal presente contratto;
- p. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- q. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente contratto;
- r. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 21 - Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 22 - Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra.

Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente).

Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

Art. 23 - Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, potrà avvenire e produrre i relativi effetti giuridici solo previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge di cui all'art. 106 D. Lgv. 50/2016.

Art. 24 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato: le prestazioni che intende subappaltare; una terna di subappaltatori (solo nel caso di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni).

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Si obbliga altresì a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 25 - Normativa di riferimento

Si applicano il D. Lgv. 50/2016 (in materia di pubblici appalti) e il D. Lgv. 81/2008 (in materia di sicurezza). Si applicano inoltre le normative vigenti in materia relativamente all'oggetto.

Art. 26 - Clausole vessatorie

L'aggiudicatario approva esplicitamente la clausola relativa all' art. 9 Aggiornamento tecnologico

Si allega Offerta economica